Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 14 ottobre 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** · Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** · Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010**
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1963, n. **1343**.

Approvazione del testo unico delle leggi in materia di debito pubblico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1359, che delega il Governo della Repubblica a riunire in testo unico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, le disposizioni concernenti la materia del debito pubblico, contenute nel testo unico 17 luglio 1910, n. 536, e nelle leggi successive, osservando i principi e criteri direttivi in essa ripetuta legge stabiliti;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato il testo unico delle leggi in materia di debito pubblico, che, munito del visto del Ministro per il tesoro, è pubblicato in allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, *foglio n.* 151. — VILLA

Testo unico delle leggi sul debito pubblico

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Gran Libro del debito pubblico

(Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, articoli 1, 2 e 7 - Legge 12 agosto 1957, n. 752, articoli 3 e 4)

Il Gran Libro del debito pubblico, istituito con la legge 10 luglio 1861, n. 94, è conservato presso la Direzione generale del debito pubblico. Esso riporta per ciascun prestito, gli estremi dei provvedimenti di emissione, i dati quantitativi e qualitativi dei titoli, nelle singole serie e categorie, se esistano, nonchè le condizioni, le modalità e gli importi in capitale nominale od in rendita annua.

Una copia di esso è depositata presso la Corte dei conti.

Nessun prestito può essere iscritto nel Gran Libro se non in virtù di una legge.

Le variazioni successive allo stato del Gran Libro sono riportate su appositi registri integrativi.

Le indicazioni riportate nel Gran Libro e nei registri integrativi sono firmate dal direttore generale del debito pubblico e dal direttore della divisione Gran Libro, e munite del visto della Corte dei conti.

Art. 2.

Pagamenti di debito pubblico

(Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, articoli 4 e 5 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359)

Le leggi annuali di bilancio provvedono alle assegnazioni per i pagamenti di debito pubblico per interessi, premi ed estinzioni.

Art. 3.

Agevolazioni speciali

(Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 3)

Le rendite dei prestiti iscritti nel Gran Libro non possono essere assoggettate ad alcuna imposta speciale, neppure in caso di pubblica necessità; parimenti il pagamento di esse non può essere diminuito o ritardato, neppure in caso di pubblica necessità.

Art. 4.

Prestiti iscritti nel Gran Libro

(Legge 16 agosto 1962, n. 1359)

Nel Gran Libro sono iscritti i prestiti consolidati e redimibili e i buoni del Tesoro poliennali indicati nell'allegato che, munito del visto del Ministro per il tesoro, fa parte integrante del presente testo unico.

Art. 5.

Iscrizioni e titoli

(Legge 12 agosto 1957, n. 752, articoli 1 e 3) - Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 1)

Le iscrizioni sul Gran Libro possono essere al portatore o a favore di persona determinata e sono rappresentate, rispettivamente, da titoli al portatore e da titoli nominativi.

I titoli al portatore consistono in cartelle munite di una serie di cedole per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

I titoli nominativi consistono in certificati delle iscrizioni esistenti nei registri integrativi del Gran Libro e sono muniti di una serie di tagliandi di ricevuta o di un foglio di compartimenti, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Art. 6.

Minimo iscrivibile

(Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 2)

Nel Gran Libro non sono ammesse iscrizioni d'importo inferiore alle lire cinquemila di capitale nominale.

I titoli possono essere del capitale nominale di lire cinquemila e di multipli di tale somma, secondo le norme regolatrici dei singoli prestiti.

Art. 7.

Iscrizioni nominative

(Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 6)

Le iscrizioni nominative possono essere a favore di una sola persona fisica o di un solo ente.

Possono essere al nome di più minori o di altri amministrati, purchè unica ne sia la rappresentanza legale.

Possono anche essere a favore di una amministrazione fallimentare o degli aventi diritto ad una determinata successione, ovvero di eredi o donatari indivisi, nonchè al nome dei coniugi, se trattasi di titoli di proprietà di entrambi costituiti in patrimonio familiare, e, infine, a favore della prole nascitura da determinata persona, a condizione che sia indicata la provenienza dei titoli, oppure sia specificato a chi gli stessi debbano devolversi nel caso in cui la prole non sopravvenga.

Art. 8.

Iscrizioni a favore di minori o di altri amministrati

(Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 16 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359)

Le iscrizioni a favore di minori o di altri amministrati contengono l'indicazione dello stato e della qualità dei titolari, nonchè le generalità del legittimo rappresentante della persona o del patrimonio cui si riferiscono.

I tutori, curatori od amministratori sono responsabili della mancanza di tali indicazioni.

Art. 9.

Iscrizioni a favore di imprese commerciali

(Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 17 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359)

Le iscrizioni a favore di imprese commerciali contengono la indicazione della ditta o della ragione sociale, risultante dai pubblici registri.

Art. 10.

Titolari dei diritti sulle iscrizioni nominative

(Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 19 Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 3 - Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 1 Legge 16 agosto 1962, n. 1359)

L'Amministrazione del debito pubblico riconosce come titolari dei diritti sulle iscrizioni nominative soltanto le persone risultanti dai registri integrativi del Gran Libro.

Art. 11.

Richiesta di operazioni

(Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 6 Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, art. 1 - Legge 12 agosto 1962, n. 1290, art. 1)

Le operazioni ammesse dal presente testo unico devono essere chieste alla Direzione generale del debito pubblico. Fuori dalla sua sede, possono essere chieste tramite le Direzioni provinciali del tesoro.

Art. 12.

Segni caratteristici dei titoli

(Legge 16 agosto 1962, n. 1359)

I segni caratteristici dei titoli di debito pubblico da rilasciare in dipendenza di emissioni di prestiti, ovvero per operazioni ordinarie e straordinarie, sono determinate dal Ministro per il tesoro, con decreti da registrare alla Corte dei conti e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

TITOLO II

TRAMUTAMENTI, TRASFERIMENTI, RIMBORSI E PAGAMENTO DI PREMI

Art. 13.

Operazioni a richiesta del possessore

(Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, articoli 20 e 21 Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, art. 3 Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 1 Legge 16 agosto 1962, n. 1359)

Si possono effettuare su richiesta del possessore, secondo le norme regolatrici dei singoli prestiti

a) la divisione, la riunione ed il tramutamento in nominativi di titoli al portatore;

b) la riunione dei titoli intestati alla medesima persona, liberi da vincoli o sottoposti a vincoli non differenti;

c) la divisione dei titoli nominativi.

Art. 14.

Richiesta di trasferimento o tramutamento

(Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 21 Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 7 - Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 1)

Il trasferimento o il tramutamento al portatore di titoli nominativi ha luogo su domanda del titolare o dei suoi aventi causa, a firma autenticata da agente di cambio accreditato per le operazioni di debito pubblico o da notaio.

Non occorre nella domanda l'autenticazione della firma qualora la volontà di trasferire o tramutare risulti espressa in uno dei seguenti modi:

a) mediante atto pubblico notarile o giudiziale o amministrativo;

b) mediante scrittura privata con firma autenticata da notaio;

c) mediante dichiarazione fatta presso la Direzione generale del debito pubblico o presso una Direzione provinciale del tesoro, con firma autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio;

d) mediante dichiarazione fatta personalmente dall'intestatario a tergo del titolo, con firma autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio.

I titoli dei quali si chiede il trasferimento o il tramutamento devono essere depositati; quelli annotati di vincolo presentati per il tramutamento al portatore devono essere depositati insieme alla documentazione occorrente per lo svincolo.

Per le autenticazioni di cui alla precedente lettera *c*) possono essere accreditati presso la Direzione generale del debito pubblico e presso le Direzioni provinciali del tesoro anche i notai.

Art. 15.

Autenticazione delle firme

(Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 8)

Il pubblico ufficiale, che nei casi di cui all'art. 14 autentica la firma o riceve l'atto pubblico, ha l'obbligo di accertare l'identità personale e la capacità di disporre di chi sottoscrive o si costituisce dinanzi a lui.

L'autenticazione della firma può essere eseguita anche mediante semplice visto, munito di data.

Quando l'operazione concerne un capitale nominale non eccedente le lire duecentomila, la firma può essere autenticata dal sindaco.

Qualunque sia la forma di manifestazione della volontà, non è necessario l'intervento di testimoni, salvo quanto stabilisce l'art. 17.

Le disposizioni del presente articolo valgono anche per tutti gli altri casi in cui sia prescritta l'autenticazione della firma nella domanda.

Art. 16.

Onorario spettante ai notai e agli agenti di cambio accreditati

(Legge 18 dicembre 1951, n. 1599, art. 1 Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, art. 1 Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 7 Legge 12 agosto 1962, n. 1290, art. 1)

Per le autenticazioni delle firme sulle dichiarazioni di volontà per operazioni di debito pubblico, ricevute dalla Direzione generale del debito pubblico e dalle Direzioni provinciali del tesoro, è dovuto al notaio o all'agente di cambio accreditati il diritto di lire cinque per ogni mille lire del capitale nominale dei titoli ai quali l'operazione si riferisce. Tale diritto non può essere inferiore a lire cinquanta nè superiore a lire mille.

Art. 17.

Impossibilità di sottoscrivere

(Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 9)

Chi non può sottoscrivere deve manifestare la volontà di trasferire o tramutare mediante atto pubblico, con l'intervento di due testimoni.

Art. 18.

Trasferimento in base a decisione del giudice

(Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 24 - Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 1)

Il trasferimento dei titoli nominativi può essere eseguito anche in base a decisione del giudice, passata in giudicato, che espressamente lo ordini, e che deve essere presentata insieme con i titoli stessi.

Art. 19.

Prova del diritto a succedere

(Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 14 - Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 1)

Il diritto di successione al titolare di iscrizioni nominative si prova presentando all'Amministrazione del debito pubblico:

a) nel caso di successione testamentaria:

1) l'estratto dell'atto di morte;

2) l'atto o gli atti di ultima volontà;

3) un'attestazione di notorietà formata, nel mandamento in cui si è aperta la successione, innanzi al pretore od al cancelliere da esso delegato o ad un notaio, sulla dichiarazione giurata di quattro testimoni idonei a norma di legge, dalla quale risulti quali sono notoriamente gli eredi, che il testamento presentato è l'unico e, nel caso di più testamenti, che quelli esibiti rappresentano l'ultima volontà del testatore, che non sono insorte vertenze in rapporto alla eredità o mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre alle persone chiamate dal testatore non ve ne sono altre alle quali la legge riservi una quota di eredità o altri diritti alla successione;

b) nel caso di successione intestata:

1) l'estratto dell'atto di morte;

2) un'attestazione di notorietà formata nel modo indicato al n. 3) della lettera a), con la quale si dichiari che non esistono disposizioni testamentarie e si indichino tutte le persone alle quali è devoluta per legge la successione.

Nell'attestazione di notorietà si deve far constare il luogo in cui il defunto ebbe l'ultimo domicilio.

Art. 20.

Documenti integrativi

(Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 15)

Qualora siano intervenuti fatti o atti che abbiano modificato la condizione degli aventi diritto alla successione, devono essere presentati all'Amministrazione anche i documenti relativi. Parimenti devono essere presentati le decisioni definitive, eventualmente emesse in seguito a controversie giudiziarie concernenti la successione, e gli altri documenti che, a norma di legge, sono necessari, avuto riguardo allo stato e alla qualità degli aventi diritto e alle particolari circostanze risultanti dagli atti.

L'Amministrazione può anche chiedere un certificato del cancelliere della pretura nella cui giurisdizione si è aperta la successione, attestante se e quali atti o dichiarazioni risultino annotati nel registro delle successioni e se e quali testamenti siano stati comunicati alla pretura medesima. Può chiedere, inoltre, un certificato, rilasciato dal sindaco del luogo di apertura della successione in base alle risultanze anagrafiche e ad informazioni assunte, per accertare lo stato di famiglia del defunto.

Art. 21.

Successione aperta all'estero

(Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 16)

Se la successione del titolare si sia aperta all'estero, il diritto a succedere si prova con i documenti indicati negli articoli 19 e 20. In tal caso l'attestazione di notorietà può essere formata innanzi al console italiano o sostituita da equivalente documento probatorio, redatto ai termini della legge del luogo.

Qualora si tratti di straniero, la prova della successione deve essere fornita con i documenti prescritti dalla legge nazionale del defunto, ovvero, se si tratti di apolide, con quelli della legge del luogo di ultima residenza. In aggiunta ai documenti medesimi, l'Amministrazione del debito pubblico può chiedere un certificato dell'autorità consolare, che attesti la regolarità formale e sostanziale di essi in rapporto alle leggi predette.

Art. 22.

Provvedimento giudiziale

(Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 17)

In sostituzione dei documenti indicati negli articoli 19 e 20, può essere prodotto un decreto, emesso in camera di consiglio dal Tribunale del luogo di apertura della successione, con cui espressamente si attribuiscano i titoli a chi di ragione, determinando, qualora più siano gli assegnatari, la quota di ciascuno. Nel caso di successione apertasi all'estero, detto decreto deve essere emesso dalla Corte di appello di Roma.

L'Amministrazione può chiedere che la prova della successione sia fornita nella forma indicata nel presente articolo, quando sull'operazione domandata sorgano dubbi che l'Amministrazione stessa ritenga di non poter risolvere.

Art. 23.

Successione di eredi del titolare

(Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 18)

Se, oltre al titolare, sia deceduto alcuno degli eredi, la attestazione di notorietà indicata nell'art. 19 può essere unica, purchè tutte le successioni si siano aperte nello stesso mandamento; in caso contrario, occorrono attestazioni distinte per ciascuna successione.

Qualora le successioni si siano aperte nella giurisdizione di Tribunali diversi, il decreto di cui all'art. 22 può essere emesso dal Tribunale del luogo nel quale si è aperta una delle successioni. Occorre il decreto della Corte di appello di Roma, se alcuna delle successioni si sia aperta all'estero.

In ogni caso, sia il Tribunale che la Corte di appello devono tenere conto di tutti i passaggi verificatisi a causa delle varie successioni.

Art. 24.

Operazioni di importo limitato

(Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 19)

Qualora i titoli di pertinenza della stessa eredità rappresentino un capitale nominale complessivo non superiore alle lire duecentomila, oppure la somma da corrispondere non superi detto importo, gli aventi diritto possono dimostrare la loro qualità mediante l'estratto dell'atto di morte dell'autore o degli autori delle successioni e una attestazione di notorietà ricevuta dal sindaco del luogo di apertura di ciascuna di esse o, se trattisi di successione aperta all'estero, dal console italiano.

Art. 25.

Legato di specie

(Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 20 - Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 1)

Il legatario può ottenere, senza intervento dell'erede, il trasferimento o il tramutamento di titoli nominativi, che gli siano stati espressamente attribuiti dal testatore, purchè presenti i titoli stessi e i documenti relativi alla successione.

Nel caso però di smarrimento, sottrazione o distruzione dei titoli, il legatario non può essere ammesso ad esperire la procedura di ammortamento se non documenti che era legittimamente in possesso di essi.

Art. 26.

Intervento degli aventi diritto

(Legge 12 agosto 1957, n. 752, articoli 21 e 47 Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 1)

Per le operazioni di trasferimento o di tramutamento di titoli nominativi in dipendenza della successione del titolare, è necessario l'intervento di tutti gli aventi diritto.

Tuttavia, qualora taluno di essi non intervenga e la sua quota non superi le lire trecentomila di capitale nominale, l'operazione può essere eseguita a richiesta del coerede possessore del titolo, formando con la quota medesima un certificato nominativo da consegnare al richiedente.

Se la quota del non intervenuto sia inferiore al minimo iscrivibile o lasci una frazione non iscrivibile, il relativo controvalore è versato in un libretto di risparmio postale, da consegnare al richiedente.

Art. 27.

Successione dell'avente causa

(Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 22)

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano anche nei casi in cui si tratti di successione dello avente causa dal titolare e da ogni altra persona che abbia comunque diritti sulle iscrizioni oggetto dell'operazione domandata, nonchè nei casi di svincolo, divisione o trasferimento, a favore dei successori, delle iscrizioni, comunque annotate di feudo, fidecommesso o altri vincoli, divenute libere per effetto delle leggi abolitive di detti vincoli.

Art. 28.

Rimborso di titoli e pagamento di premi

(Legge 25 marzo 1950, n. 165, art. 1)

Il rimborso del capitale dei titoli ed il pagamento dei premi si eseguono:

a) per i titoli al portatore, su semplice richiesta degli esibitori di essi;

b) per i titoli nominativi, su domanda a firma autenticata del titolare o del suo avente causa e su deposito dei titoli stessi.

Art. 29.

Titoli intestati ad enti, società, persone fisiche incapaci

(Legge 25 marzo 1950, n. 165, art. 2)

Qualora i titoli siano intestati ad enti o società oppure a persone fisiche che non abbiano la libera disponibilità dei propri beni, il rimborso del capitale e il pagamento del premio si eseguono previ gli adempimenti prescritti per le operazioni di trasferimento o di tramutamento al portatore.

Tali adempimenti non sono necessari, qualora si dia incarico all'Amministrazione del debito pubblico di operare lo investimento del capitale e del premio in altri titoli di Stato.

Art. 30.
Riscossione di capitali con reimpiego
(Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 13)

Le operazioni di tramutamento al portatore, di trasferimento o di rimborso di titoli intestati a persone fisiche incapaci o di capacità limitata sono considerate atti di riscossione di capitale, sempre che siano accompagnate dalla condizione di altro idoneo impiego. Si osservano, al riguardo, le norme stabilite per tali atti dal Codice civile.

Le stesse operazioni, se riguardanti titoli nominativi facenti parte di patrimoni amministrati da curatori a norma del Codice civile, nonchè titoli costituiti in dote o in patrimonio familiare, ovvero correlativamente ipotecati a garanzia, sempre che siano accompagnate dalla condizione di altro idoneo impiego, sono parimenti considerate come atti di riscossione di capitale e, ove occorra l'autorizzazione giudiziale, questa può essere data dal pretore.

Nei casi di cui ai precedenti commi, il giudice designa persona di fiducia per l'esecuzione del reimpiego, salvo che espressamente riconosca superflua tale cautela; qualora non occorra l'autorizzazione giudiziale, le parti stesse designano persona che dia affidamento circa la esecuzione del reimpiego.

Art. 31.
Ipoteche ed altri vincoli
(Legge 25 marzo 1950, n. 165, art. 3 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359)

I titoli nominativi sottoposti ad ipoteca o a vincoli diversi da quelli considerati nel successivo articolo non sono rimborsati se non vi sia il consenso anche della persona a cui favore è iscritta l'ipoteca o il vincolo, ovvero se non se ne provi la liberazione.

Il titolare o chi per esso può anche, se non vi osti l'atto costitutivo dell'ipoteca o del vincolo, ottenere il rimborso, chiedendo il contemporaneo trasporto dell'ipoteca o del vincolo su altri titoli dello stesso prestito, di uguale capitale nominale. Ove ciò non sia possibile, il reimpiego può essere fatto in altri titoli di debito pubblico che, per rendita e per capitale, corrispondano a quelli da rimborsare.

A richiesta del titolare o di chi per esso, si può anche eseguire il versamento del capitale presso la Cassa depositi e prestiti, con la stessa ipoteca e lo stesso vincolo gravanti i titoli da rimborsare.

Art. 32.
Dote, patrimonio familiare, usufrutto
(Legge 25 marzo 1950, n. 165, art. 4)

Il rimborso del capitale e il pagamento del premio relativi a titoli vincolati per dote o patrimonio familiare si eseguono previ gli adempimenti occorrenti per le operazioni di trasferimento o di tramutamento di titoli nominativi. Tali adempimenti non sono necessari qualora si dia incarico alla Amministrazione di provvedere direttamente all'investimento del capitale o del premio in altri titoli di debito pubblico con lo stesso vincolo.

Il rimborso del capitale e il pagamento del premio relativi a titoli vincolati di usufrutto si effettuano al nudo proprietario in concorso con l'usufruttuario.

Tanto il titolare quanto l'usufruttuario, presentando rispettivamente il certificato di nuda proprietà o quello di usufrutto, possono ottenere, senz'altra formalità, che il capitale da rimborsare e l'importo del premio siano investiti, a cura dell'Amministrazione, in altri titoli nominativi di debito pubblico con lo stesso vincolo oppure versati in deposito vincolato presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 33.
Agevolazioni per il rimborso dei titoli al portatore
(Legge 10 luglio 1952, n. 901, art. 1 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359)

Per la riscossione del capitale di titoli di debito pubblico al portatore, divenuto esigibile per scadenza, sorteggio od altra causa, qualora i titoli siano presentati dall'Istituto di emissione o dalle aziende di credito soggette alla disciplina del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, ovvero dalla Cassa depositi e prestiti, dagli istituti ed enti di previdenza o di assicurazione, o dall'Amministrazione postale, sui titoli stessi deve essere apposto il timbro dell'ente o ufficio presentatore.

I titoli presentati devono essere descritti su apposita distinta, munita dello stesso timbro applicato sui medesimi e delle firme dei legali rappresentanti dell'azienda, ente o istituto richiedente, e, quanto all'Amministrazione postale, della firma del cassiere provinciale delle poste e del visto del direttore e del controllore.

Art. 34.
Pagamento dei premi
(Legge 25 marzo 1950, n. 165, art. 3 - Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 50 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359)

Salvo quanto disposto dall'art. 32, i premi assegnati a titoli di debito pubblico sono corrisposti, indipendentemente dallo stato di diritto al momento in cui i premi stessi vennero sorteggiati, a coloro che alla data della domanda di pagamento si trovano in possesso dei titoli al portatore premiati e, quando si tratti di titoli nominativi comprensivi di quelli al portatore premiati, al titolare ovvero a coloro cui spettino alla data medesima, in relazione agli eventuali vincoli afferenti ai premi.

Art. 35.
Operazioni a mezzo di istituti di credito
(Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 10)

Le operazioni di tramutamento in titoli al portatore, di trasferimento o di rimborso, relative a titoli intestati a persone fisiche capaci e liberi da ipoteche o altri vincoli, se richieste dall'istituto di emissione o da una delle aziende di credito di cui al seguente articolo, possono aver luogo in base a semplice dichiarazione datata e sottoscritta dal titolare.

Non occorre che la firma del titolare nella dichiarazione e quelle dei rappresentanti dell'istituto o dell'azienda nella domanda siano autenticate.

Art. 36.
Aziende di credito abilitate
(Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 11 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359)

Possono essere abilitate a compiere le operazioni considerate nel precedente articolo le aziende di credito che abbiano un patrimonio non inferiore a cento milioni di lire ovvero, se banche popolari, un patrimonio non inferiore a cinquanta milioni di lire e, se casse di risparmio, monti di credito su pegno di prima categoria ed enti equiparati, un patrimonio non inferiore a venticinque milioni di lire.

L'organo di vigilanza sulle aziende di credito comunica alla Direzione generale del debito pubblico l'elenco delle aziende aventi il predetto requisito patrimoniale e ne segnala successivamente le eventuali variazioni.

Agli effetti dell'applicazione del primo comma, le aziende di credito devono presentare istanza alla Direzione generale del debito pubblico, che, concorrendo i prescritti requisiti, può concedere la chiesta abilitazione e all'occorrenza revocarla.

Art. 37.
Consegna di titoli e pagamento di somme
(Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 12 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359)

La consegna di titoli e il pagamento di somme provenienti da qualsiasi operazione di debito pubblico, da effetuare allo Istituto di emissione o alle aziende di credito abilitate, sono disposti dalla Direzione generale a favore dell'Istituto o dell'azienda, senza indicazione delle persone investite della legale rappresentanza, restando a cura delle sezioni di Tesoreria provinciale di effettuare la consegna e il pagamento ai legali rappresentanti delle sedi centrali o filiali dell'Istituto o della azienda.

L'Istituto di emissione o l'azienda di credito abilitata, per effetto del ritiro dei nuovi titoli e della riscossione delle somme, provenienti dalle operazioni previste nell'art. 35, da parte dei legali rappresentanti, si rende garante della regolarità di tutta l'operazione.

TITOLO III
VINCOLI

Art. 38.
Oggetto dei vincoli
(Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 23)

Le ipoteche e gli altri vincoli possono essere annotati soltanto sulle iscrizioni nominative.

Non sono ammesse ipoteche all'infuori di quelle volontarie.

Art. 39.
Costituzione del vincolo
(Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 24)

Le iscrizioni nominative possono essere annotate di ipoteca o di altro vincolo in base a:

1) domanda sottoscritta dal titolare o dal suo legittimo rappresentante, con firma autenticata nei modi stabiliti nell'art. 15;

2) consenso dato in una delle forme indicate nell'art. 14, lettere *a*), *b*) e *c*);

3) sentenza, passata in giudicato, che espressamente ordini l'apposizione dell'ipoteca già volontariamente stabilita o del vincolo;

4) decreto del Tribunale o della Corte di appello, nei casi di successione.

I titoli corrispondenti alle iscrizioni da annotare di ipoteca o di altro vincolo devono essere depositati.

Qualora siano presentati titoli al portatore per il tramutamento in nominativi, questi possono essere vincolati in base a semplice domanda dell'esibitore.

Art. 40.
Annotazione dell'ipoteca e dei vincoli
(Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 25)

Le ipoteche e gli altri vincoli sono annotati sulle iscrizioni e sui relativi certificati, con espressa indicazione anche della domanda o dell'atto da cui derivino o vengano riconosciuti.

Le ipoteche e i vincoli non hanno effetto finchè non siano annotati sulla iscrizione e sul certificato. Nemmeno il vincolo di usufrutto che si fonda sulla legge consegue effetto prima di tale duplice annotazione.

Art. 41.
Limitazione dei vincoli
(Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 26)

Le iscrizioni nominative possono essere annotate di una sola ipoteca o di un solo vincolo.

Le iscrizioni annotate d'ipoteca o di altro vincolo possono tuttavia essere gravate d'usufrutto, il cui godimento rimanga subordinato agli effetti della preesistente annotazione; quelle annotate d'usufrutto possono anche essere sottoposte ad ipoteca o altro vincolo, previo consenso dell'usufruttuario, nel caso che gli effetti della posteriore annotazione non siano subordinati alla cessazione dell'usufrutto.

Parimenti le iscrizioni vincolate per dote o per patrimonio familiare possono, previe le formalità e le autorizzazioni prescritte, essere sottoposte ad ipoteca con tutti gli effetti di legge; le iscrizioni sottoposte ad ipoteca o altro vincolo, quando siano costituite in dote oppure in patrimonio familiare, possono essere annotate anche del nuovo carattere ad esse attribuito.

Art. 42.
Trasporto delle annotazioni
(Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 31 - Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 27)

In caso di trasferimento, le annotazioni di ipoteca o di altro vincolo sono riportate sulle nuove iscrizioni e sui relativi certificati.

Art. 43.
Modificazioni del vincolo
(Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 28)

Sulle iscrizioni gravate di ipoteca e sui corrispondenti certificati non sono ammesse annotazioni se non per far constare la rinnovazione, la riduzione o l'estinzione dell'ipoteca.

Sulle iscrizioni vincolate per cauzione di contabili dello Stato o di altri enti pubblici o per cauzione a favore del pubblico e sui corrispondenti certificati si possono però annotare le estensioni di ipoteca a garanzia della gestione di altro contabile in essa subentrato, ovvero a garanzia di gestioni successive, anche quando siano diversi i cauzionati o i contabili, nonchè il diritto di prelazione a favore di altri enti.

Art. 44.
Vendita forzata
(Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 30)

Nel caso di vendita forzata di titolo annotato di ipoteca, effettuata su istanza del creditore ipotecario, il compratore, in ordine all'atto di acquisto, può ottenere il trasferimento al proprio nome del titolo stesso anche senza il deposito di esso.

Art. 45.
Usufrutto
(Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 29)

L'usufrutto vitalizio non è ammesso a favore di più persone se non congiuntamente.

Quando il vincolo di usufrutto sia a favore di una persona giuridica non può durare più di trent'anni.

Art. 46.
Rinnovazione delle ipoteche
(Legge 12 agosto 1957, n. 752, articoli 3 e 30)

Le iscrizioni di ipoteca cessano di avere efficacia se non rinnovate entro venti anni dalla loro data, salvo le eccezioni contenute nell'articolo seguente.

Per ottenere la rinnovazione delle iscrizioni di ipoteca, deve essere presentata all'Amministrazione del debito pubblico domanda, in doppio esemplare, sottoscritta dal creditore ipotecario o suo avente causa, con firma autenticata.

La rinnovazione eseguita sulle iscrizioni dei registri integrativi del Gran Libro ha effetto anche se non sia riportata sui relativi certificati. In tal caso l'Amministrazione cura la pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Un esemplare della domanda, munito di dichiarazione attestante che l'ipoteca è stata rinnovata, è restituito all'interessato.

Art. 47.
Ipoteche non soggette a rinnovazione
(Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 31)

Non sono soggette a rinnovazione le iscrizioni di ipoteca per cauzioni dovute nell'interesse dello Stato o del pubblico per cause dipendenti dall'esercizio di uffici o professioni.

Le iscrizioni di ipoteca a favore della moglie su rendite del marito, a garanzia della dote e dei lucri dotali, conservano il loro effetto senza la rinnovazione durante il matrimonio e per l'anno successivo allo scioglimento di esso.

Art. 48.
Liberazione dei vincoli
(Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 32)

Le iscrizioni nominative sottoposte a ipoteca o altro vincolo sono rese libere:

1) per consenso del creditore espresso mediante domanda con firma autenticata ovvero in uno dei modi previsti dall'art. 14, lettere *a*), *b*) e *c*);

2) per provvedimento dell'autorità competente;

3) per sentenza, passata in giudicato, che espressamente ne ordini la cancellazione.

Art. 49.
Cancellazione di vincoli senza consenso
(Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 33)

Le annotazioni di ipoteca o di altro vincolo possono essere cancellate senza speciale consenso o autorizzazione quando:

a) il diritto inerente al vincolo si consolidi o confonda col diritto di proprietà del titolo;

b) sia decorso il termine o sia cessata la causa del vincolo, salvo che vi ostino i diritti di terzi nascenti dalla legge o risultanti dagli atti depositati presso l'Amministrazione;

c) non sia stata domandata la rinnovazione della iscrizione di ipoteca entro il termine indicato nell'art. 46.

Art. 50.
Cancellazione del vincolo di usufrutto
(Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 34).

La cancellazione del vincolo di usufrutto, oltre che nei casi di consolidamento o di scadenza del termine, ha luogo ad istanza della parte:

a) se l'usufrutto è vitalizio, sulla esibizione del certificato di morte dell'usufruttuario;

b) se l'usufrutto è condizionato, sulla esibizione del documento che comprovi essere venuta meno la condizione;

c) se l'usufrutto è a favore di un ente, allo scadere del trentennio;

d) per prescrizione, quando non siano stati richiesti gli interessi nel corso di venti anni.

TITOLO IV

OPPOSIZIONI E CONTROVERSIE

Art. 51.

Titoli al portatore

(Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 35)

I titoli al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede.

Non si rilasciano duplicati o altri documenti equipollenti di titoli al portatore smarriti, sottratti o distrutti.

In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sulle iscrizioni al portatore.

L'Amministrazione del debito pubblico riconosce come proprietario dei titoli corrispondenti a tali iscrizioni soltanto il portatore di essi.

Art. 52.

Iscrizioni nominative

(Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 36)

Le iscrizioni nominative sono soggette ad opposizione nei casi di:

a) smarrimento, sottrazione o distruzione del relativo certificato, denunziati dal titolare o dal suo avente causa;

b) controversia sul diritto a succedere;

c) fallimento del titolare;

d) controversia od esecuzione per effetto della ipoteca o di altro vincolo annotati sulle iscrizioni.

Le iscrizioni nominative possono essere soggette a sequestro, impedimento od esecuzione forzata solo nei casi anzidetti. Salvo che si tratti di ipoteca o di vincolo a favore dello Stato o delle pubbliche Amministrazioni, le opposizioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) non hanno efficacia se non siano state preventivamente autorizzate con provvedimento giudiziale direttamente notificato al direttore generale del debito pubblico.

L'opposizione di cui alla lettera *b*) può essere mossa soltanto dall'erede del titolare o dal suo avente causa e dal legatario al quale il titolo sia stato espressamente attribuito.

Art. 53.

Perdita di titoli nominativi

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76, art. 1)

Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo nominativo di debito pubblico, l'intestatario o l'avente diritto può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi ed il rilascio di un nuovo titolo, presentando apposita denunzia, con firma autenticata, ove occorra regolarmente documentata, nella quale, se trattasi di persona fisica, espressamente dichiari, fra l'altro, sotto la propria personale responsabilità, che il titolo smarrito, sottratto o distrutto, non conteneva a tergo dichiarazioni di trasferimenti a terzi o di tramutamento al portatore con delega a terzi per il ritiro dei nuovi titoli.

Il rilascio del nuovo titolo ha luogo, in ogni caso, per rinnovazione, sotto un nuovo numero di iscrizione. Operata la nuova iscrizione ed emesso il corrispondente titolo, quello denunziato smarrito, sottratto o distrutto, è considerato virtualmente annullato e di nessun valore nei confronti della Amministrazione del debito pubblico.

Dopo effettuata l'operazione, l'Amministrazione ne fa pubblicare avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e dispone l'affissione dell'avviso stesso, per sei mesi, nei locali aperti al pubblico della competente sezione di Tesoreria provinciale.

Nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo, presentando apposita domanda, con firma autenticata. In tal caso, l'Amministrazione sospende il pagamento degli interessi ed effettua le opportune comunicazioni all'autorità competente.

La revoca della sospensione del pagamento degli interessi di cui al precedente comma può essere disposta soltanto in base ad accordo fra le parti o a provvedimento della autorità giudiziaria.

Art. 54.

Esecuzione sulle rendite nominative

(Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 38)

La esecuzione derivante dall'ipoteca o altro vincolo ha effetto in base a decisione del giudice competente.

Le iscrizioni annotate di ipoteca nell'interesse dello Stato o delle pubbliche Amministrazioni sono rese libere e trasferite in tutto o in parte per determinazione della competente autorità amministrativa.

Art. 55.

Effetti impeditivi sulle rendite

(Legge 12 agosto 1957, n. 752, articoli 3 e 40 - Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 1)

Delle opposizioni sulle iscrizioni nominative, ammesse nei casi e con le forme previsti dal presente testo unico, è presa nota nei registri integrativi del Gran Libro allo scopo di impedirne ogni movimento e di sospendere il pagamento dei relativi interessi.

Qualora l'Amministrazione sia chiamata a partecipare al giudizio promosso nei casi considerati nell'art. 52 e sia contemporaneamente diffidata a non eseguire un'operazione e a sospendere il pagamento degli interessi, si provvede a norma del comma precedente. Trascorsi però quattro mesi dalla data della citazione, senza che sia intervenuta l'autorizzazione di cui allo stesso art. 52, cessa ogni effetto inibitorio della citazione nei riguardi del pagamento degli interessi e dell'operazione eventualmente domandata.

Art. 56.

Pignoramento e sequestro di titoli

(Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 41 - Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 1)

E' ammesso l'esperimento di pignoramenti o sequestri sui titoli al portatore e nominativi, ovunque essi si trovino.

Gli atti di pignoramento o di sequestro di titoli esistenti presso le Direzioni provinciali del tesoro o presso le sezioni di Tesoreria provinciale devono essere, in ogni caso, notificati, oltre che al direttore generale del debito pubblico, anche alla Direzione provinciale o alla Tesoreria presso cui i titoli si trovino.

Art. 57.

Comunicazione al giudice penale

(Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 42)

Qualora i titoli siano presentati all'Amministrazione del debito pubblico posteriormente alla notifica del provvedimento di sequestro, l'Amministrazione stessa si limita, nel solo interesse della giustizia penale, ad informare la competente autorità senza tuttavia sospendere l'operazione richiesta sui titoli stessi.

Art. 58.

Schede per opposizioni

(Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 5 Legge 16 agosto 1962, n. 1359)

Per i titoli al portatore oggetto di sequestro, impedimento od opposizione di qualsiasi specie, autorizzati od ordinati dalla competente autorità e regolarmente notificati a norma del presente testo unico, sono compilate apposite schede per riportarvi i relativi numeri di iscrizione e le opportune annotazioni, al solo fine di fornire all'autorità competente, nell'interesse della giustizia penale, le notizie venute a conoscenza dell'Amministrazione posteriormente alla data della notifica.

Art. 59.

Notifica di opposizioni e diffide

(Legge 16 agosto 1962, n. 1359)

Le opposizioni e le diffide considerate negli articoli 52, 53, 55 e 56 devono essere notificate esclusivamente al direttore generale del debito pubblico, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 56 predetto per gli atti di pignoramento e di sequestro di titoli esistenti presso le Direzioni provinciali del tesoro o presso le sezione di Tesoreria provinciale.

Art. 60.

Ricusazione di eseguire operazioni

(Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 53 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359)

Nel caso in cui l'Amministrazione del debito pubblico si ricusi di eseguire una qualsiasi operazione, la parte richiedente può adire il Tribunale civile del luogo del suo domicilio, il quale provvede con decreto pronunziato in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'Amministrazione nelle sue osservazioni scritte.

Il Tribunale, se non ritenga sufficientemente giustificata l'istanza può ordinare che siano chiamate le parti, che si presumono interessate, o rinviarle a giudizio in contraddittorio, e può anche ordinare pubblicazioni o disporre la esecuzione dell'operazione con speciali cautele.

Contro il provvedimento del Tribunale è ammesso il ricorso in appello, anche da parte dell'Amministrazione, osservate le stesse forme di procedimento indicate nel primo comma.

Art. 61.

Competenza esclusiva del Consiglio di Stato

(Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 54 - Testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, art. 29)

Per le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l'interpretazione dei contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico, rimane ferma la competenza esclusiva del Consiglio di Stato.

TITOLO V

PAGAMENTO DEGLI INTERESSI

Art. 62.

Scadenza delle rate di interessi

(Legge 16 agosto 1962, n. 1359)

Le scadenze delle rate di interessi sui titoli dei prestiti consolidati e redimibili e dei buoni del Tesoro poliennali risultano indicate nell'allegato, che fa parte integrante del presente testo unico.

Art. 63.

Modalità per il pagamento degli interessi

(Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 58 - Legge 18 marzo 1958, n. 241, articoli 1 e 13)

Il pagamento delle rate di interessi sui titoli al portatore si esegue contro versamento delle cedole; sui titoli nominativi su presentazione dei titoli stessi e previa quietanza e ritiro dei tagliandi di ricevuta, ovvero nel modo stabilito dal regolamento.

Ai fini del pagamento degli interessi, l'importo della rendita annua è arrotondato a lire cinque, per eccesso o per difetto, quando rechi una frazione di tale cifra rispettivamente superiore o non superiore a lire due e centesimi cinquanta. Quando l'importo così arrotondato risulti multiplo di dieci, è ripartito in due rate semestrali eguali; in caso contrario, la rata pagabile nel primo semestre dell'anno sarà di cinque lire maggiore dell'altra.

Art. 64.

Ratei di interessi

(Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 59 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359)

Nel caso di titoli vincolati di usufrutto, gli interessi maturati fino al giorno della cessazione di esso sono pagati agli aventi diritto che ne presentino domanda regolarmente documentata.

Art. 65.

Pagamento anticipato di interessi

(Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 60 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359)

Il pagamento delle rate semestrali di interessi sui titoli nominativi non soggetti a vincolo di usufrutto, se non subordinato a speciali condizioni, può essere effettuato anche prima della scadenza in forza di decreto ministeriale, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'anticipato pagamento.

Art. 66.

Agevolazioni per la riscossione degli interessi su titoli al portatore

(Legge 10 luglio 1952, n. 901, art. 3)

Per la riscossione degli interessi su titoli al portatore la Amministrazione postale, le aziende di credito e gli istituti considerati nell'art. 33, possono presentare le cedole, per specie di prestito e per emissione, ordinate secondo il taglio ed accompagnate da elenchi riepilogativi per ciascuna scadenza, muniti del timbro dell'ente o ufficio presentatore, firmati in conformità di quanto disposto nel secondo comma dello stesso art. 33 e recanti l'indicazione della quantità e dell'importo delle cedole medesime, sia per taglio che in complesso.

Sul rovescio di ciascuna cedola deve essere apposto il medesimo timbro applicato sull'elenco riepilogativo.

Art. 67.

Agevolazioni per la riscossione degli interessi su titoli nominativi

(Legge 10 luglio 1952, n. 901, art. 4)

Per la riscossione degli interessi su titoli nominativi, la Amministrazione postale, le aziende di credito e gli istituti considerati nel precedente art. 33, nonchè gli enti e i corpi morali in genere, possono presentare alla sezione di Tesoreria provinciale presso la quale è assegnato il pagamento, i soli tagliandi di ricevuta, muniti del timbro dell'ente o ufficio esibitore. Detti tagliandi devono essere distinti per specie di prestito, per emissione e per scadenza e accompagnati da appositi elenchi debitamente firmati in conformità di quanto disposto nel secondo comma del citato art. 33. Gli elenchi stessi devono recare la indicazione dei singoli tagliandi per numero progressivo di iscrizione e per importo, nonchè la espressa dichiarazione che l'ente o l'ufficio ha provveduto allo stacco di essi previo accertamento di legittimazione del possessore del titolo e sua identificazione.

Art. 68.

Pagamento imposte dirette con cedole

(Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 1 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359)

Le cedole semestrali dei titoli al portatore sono ricevute in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualunque periodo del semestre che precede la scadenza delle cedole stesse.

TITOLO VI

PRESCRIZIONE

Art. 69.

Prescrizione degli interessi e del capitale.

(Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 43)

Le rate degli interessi non reclamate nel corso di cinque anni dalla scadenza sono prescritte. Il termine di cinque anni si applica qualunque sia la forma di pagamento degli interessi.

E' prescritto il capitale rappresentato dai titoli dei prestiti redimibili non reclamato nel corso di dieci anni dalla data di rimborsabilità. Per i titoli nominativi annotati di ipoteca o altro vincolo, il termine è di venti anni dalla medesima data.

La disposizione del comma precedente si applica anche al capitale dei prestiti consolidati, qualora sia reso rimborsabile per effetto di qualsiasi operazione finanziaria.

Sono annullate le iscrizioni dei prestiti consolidati delle quali non sia stato reclamato il pagamento degli interessi nel corso di dieci anni o, se trattasi di iscrizioni annotate di ipoteca o altro vincolo, nel corso di venti anni. Per il caso considerato nella lettera *d*) dell'art. 50, il termine di dieci anni decorre dal giorno in cui può essere fatta valere la prescrizione.

Art. 70.

Prescrizione dei premi

(Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 44)

I premi assegnati ai titoli di debito pubblico si prescrivono se non reclamati nel corso di cinque anni dalla data di pagabilità.

Art. 71.

Interruzione della prescrizione

(Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 45)

La prescrizione può essere interrotta nei modi e con gli effetti indicati dal Codice civile, nonchè mediante semplice domanda o altro atto valevole a dimostrare la volontà dell'istante di conservare il proprio diritto.

La domanda o l'atto esplicano la loro efficacia interruttiva dal giorno in cui risultino pervenuti alla Direzione generale del debito pubblico ovvero ad uno degli uffici che, nel territorio nazionale o all'estero, hanno facoltà di ricevere domande per operazioni su titoli di debito pubblico o di provvedere al pagamento degli interessi.

Art. 72.

Ricevute e titoli provvisori

(Legge 12 agosto 1957, n. 572, art. 46)

La validità delle ricevute e dei titoli provvisori, rilasciati in occasione di emissione di prestiti o di altre operazioni finanziarie, cessa qualora non siano stati richiesti i titoli definitivi entro il termine di dieci anni dalla data fissata per la commutazione.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 73.

Prestazioni, depositi o rinvestimenti in titoli di debito pubblico

(Legge 16 agosto 1962, n. 1359)

I titoli di debito pubblico debbono essere accettati tutte le volte che, per disposizioni legislative o regolamentari, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali o, in genere, depositi a garanzia in titoli di debito pubblico o rinvestimenti di capitali in siffatti titoli.

Art. 74.

Divisione di rendite

(Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 47)

I titoli al nome di più persone, senza designazione di quote, si presumono appartenere in parti uguali ai contitolari e la divisione può essere eseguita, sempre che la quota di ciascuno non superi le lire trecentomila di capitale nominale, a richiesta del contitolare possessore dei titoli, anche senza intervento degli altri contitolari e, ove si tratti di minori o di altri amministrati, senza le autorizzazioni stabilite dalle norme di diritto comune.

Il nuovo certificato per le quote degli altri contitolari è consegnato allo stesso richiedente.

Ove tali quote siano inferiori al minimo iscrivibile o lascino frazioni non iscrivibili, si provvede nel modo stabilito nel terzo comma dell'art. 26.

Art. 75.

Revoca tacita del mandato

(Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 48)

Salva contraria dichiarazione, il mandato a compiere operazioni di debito pubblico o a ritirare titoli e valori s'intende revocato, senza necessità di comunicazione della revoca al mandatario, quando il mandante deleghi alla operazione o al ritiro persona diversa da quella precedentemente incaricata ovvero dichiari di volervi provvedere personalmente.

In ogni caso il mandante deve essere in possesso dei titoli sui quali l'operazione va eseguita ovvero della ricevuta di deposito di essi, rilasciata dall'Amministrazione.

Art. 76.

Pubblicazioni

(Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, art. 9)

Le pubblicazioni di cui all'art. 53 e quelle che, in base alle norme vigenti, devono essere effettuate in seguito a perdita delle ricevute rilasciate per il deposito di titoli nominativi o al portatore, sono eseguite gratuitamente.

Art. 77.

Conservazione dei documenti

(Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 53)

I documenti prodotti restano in deposito presso l'Amministrazione, a giustificazione delle operazioni eseguite, per un periodo di dieci anni; se riguardanti annotazioni di ipoteca o di altro vincolo, per un periodo di venti anni. L'Amministrazione stessa ha facoltà di microfilmare i documenti dei quali ritenga opportuna la conservazione.

Art. 78.

Versamento di titoli in sottoscrizione

(Legge 10 luglio 1952, n. 901, art. 2)

Le modalità stabilite dall'art. 33 per il rimborso dei titoli valgono anche per il caso che i titoli medesimi siano presentati per il versamento in sottoscrizione ad altro prestito.

Art. 79.

Pagamenti o versamenti con facilitazioni

(Legge 10 luglio 1952, n. 901, art. 5)

Prima di dar corso a pagamenti o a versamenti, con le facilitazioni stabilite negli articoli 33, 66, 67 e 78, le sezioni di Tesoreria provinciale, oltre ad eseguire i normali riscontri, accertano che siano state osservate tutte le modalità prescritte negli articoli stessi.

Gli enti e uffici che si avvalgono delle facilitazioni di cui agli articoli indicati nel comma precedente rispondono direttamente verso le casse pagatrici e verso l'Amministrazione del debito pubblico delle eventuali irregolarità.

Art. 80.

Consegna di titoli e valori

(Legge 10 luglio 1952, n. 963, art. 1 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359)

La consegna alle parti interessate dei titoli e valori risultanti dalle operazioni di debito pubblico viene eseguita dalle sezioni di Tesoreria provinciale, contro quietanza degli ordini relativi e previo ritiro dell'apposita ricevuta, se rilasciata.

A richiesta della parte, la consegna può essere fatta anche a mezzo degli uffici postali, senza limiti di somma, se trattasi di titoli nominativi, e sino alla concorrenza di complessive lire centomila, ove si tratti di titoli al portatore e di pagamento di somme.

Art. 81.

Consegna di titoli e valori tramite gli uffici postali

(Legge 10 luglio 1952, n. 963, art. 2 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359)

Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo precedente i titoli e l'importo dei buoni, mandati o altri recapiti di pagamento sono consegnati dalla sezione di Tesoreria provinciale alla Direzione provinciale delle poste, contro quietanza del cassiere, previo il visto del direttore e del controllore.

La Direzione provinciale delle poste provvede, quindi, a mezzo dell'ufficio postale competente, alla consegna dei titoli e al pagamento delle somme all'avente diritto, previo ritiro della ricevuta di cui al precedente articolo, nonchè alla restituzione della ricevuta medesima alla sezione di Tesoreria provinciale.

Art. 82.

Divieto di fabbricazione di stampati simili ai titoli

(Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 73 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359)

E' vietata la fabbricazione, la emissione e la circolazione, per qualsiasi scopo, di qualunque genere di stampati imitanti o simulanti, in tutto o in parte, qualunque titolo di debito pubblico.

Le contravvenzioni sono punite con l'ammenda comminata dall'art. 142 del testo unico 28 aprile 1910, n. 204, sugli istituti di emissione, e successive modificazioni.

Gli stampati e i materiali relativi, a chiunque appartengano, devono essere confiscati e distrutti.

Art. 83.

Cassiere e vice-cassiere

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76, art. 2)

I valori, non rappresentati da titoli, che pervengano alla Direzione generale del debito pubblico per operazioni, le somme per acquisti e quelle derivanti da alienazioni di titoli, sono dati in consegna al cassiere del Debito pubblico, il quale, per tale gestione, rende il conto giudiziale alla Corte dei conti.

Il cassiere è coadiuvato da un vice-cassiere, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il cassiere ed il vice-cassiere sono nominati dal Ministro per il tesoro, con decreto da registrare alla Corte dei conti, fra gli impiegati della predetta Direzione generale, anche se appartenenti alla carriera esecutiva.

Art. 84.

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

(Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, art. 7 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359)

In tutti i casi nei quali è richiesto dalle disposizioni vigenti in materia di debito pubblico, l'atto di notorietà può essere supplito da dichiarazione dell'interessato a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

TITOLO VIII

ESENZIONI FISCALI

Art. 85.

Imposte dirette reali, di successione e di registro

(Legge 16 agosto 1962, n. 1359)

I titoli di debito pubblico, gli interessi e i premi relativi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dall'imposta di successione e dall'imposta sul valore globale delle successioni;

c) dall'imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denunzia, nè possono formare oggetto di accertamento d'ufficio, e, ove fossero denunziati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Art. 86.

Imposta di bollo

(Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, tabella allegato *B*, articoli 18 e 20 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359)

Sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo i titoli di debito pubblico, le domande per operazioni comunque relative a detti titoli, i documenti esibiti a corredo delle cennate domande, nonchè le quietanze per il rimborso dei titoli stessi.

Art. 87.

Tassa di concessione governativa

(Legge 15 marzo 1950, n. 186, articoli 1 e 2 - Testo unico 1° marzo 1961, n. 121, tabella allegato *A*, n. 202 - Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 1 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359).

Sono esenti dalla tassa di concessione governativa:

a) le ricevute per il deposito dei titoli, di qualsiasi importo, presentati per le operazioni di tramutamento al nome, di trasferimento, di trasporto di pagamento degli interessi da una Tesoreria ad un'altra, di rinnovazione di certificati nominativi per esaurimento dei tagliandi di ricevuta o del foglio di compartimenti, e di riunione di titoli al portatore e nominativi in altri di importo superiore;

b) le ricevute rilasciate per il tramutamento dei titoli in cui sono investiti i capitali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale infortuni sul lavoro;

c) le ricevute per il deposito dei titoli presentati per operazioni che dipendono da esigenze dell'Amministrazione;

d) le ricevute per il deposito di titoli presentati per operazioni diverse da quelle indicate alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, limitatamente ai singoli titoli d'importo non superiore alle lire cinquantamila di capitale nominale. Tale esenzione non compete per le operazioni di divisione di titoli al portatore in altri di minore importo, qualunque sia l'ammontare di essi.

Art. 88.

Esenzione da registrazione

(Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 51 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359)

Sono esenti da registrazione, salvo quanto è previsto in nota all'art. 3 della Tariffa, allegato *D* del testo di legge del registro approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, i titoli di debito pubblico, le cedole ed i tagliandi di ricevuta ad essi relativi, i mandati e gli ordini di pagamento e di consegna, le quietanze degli interessi, dei premi e dei rimborsi, i trasferimenti ed i tramutamenti dei titoli effettuati in base a dichiarazione sui medesimi o sui registri dell'Amministrazione del debito pubblico ovvero in base a domanda a norma del presente testo unico.

Art. 89.

Esenzione da diritti consolari

(Legge 15 marzo 1950, n. 186, art. 3)

Gli atti e i documenti redatti all'estero, concernenti operazioni su titoli di debito pubblico, sono esenti da diritti consolari.

TITOLO IX

COMMISSIONE DI VIGILANZA

Art. 90.

Composizione

(Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 74 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359)

L'Amministrazione del debito pubblico è posta sotto la vigilanza di una Commissione, costituita:

da tre senatori e da tre deputati, nominati dalle rispettive Camere in ciascuna legislatura, i quali continuano a far parte della Commissione anche nell'intervallo tra le legislature, fino a nuova elezione;

da tre consiglieri di Stato, nominati dal presidente del Consiglio di Stato;

dal segretario generale della Corte dei conti;

da un consigliere della Corte dei conti, nominato dal presidente della medesima;

da uno dei presidenti delle Camere di commercio, nominato dal Ministro per l'industria e commercio.

Il presidente della Commissione è nominato, fra i componenti di essa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 91.

Relazione della Commissione

(Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 75)

La Commissione di vigilanza redige per ogni anno una relazione sull'amministrazione del debito pubblico e il Ministro per il tesoro la presenta al Parlamento.

TITOLO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 92.

Facilitazioni in sede di rinnovazione

(Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 14 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359)

In sede di rinnovazione di titoli nominativi, anche in dipendenza di operazioni finanziarie, le indicazioni del luogo e della data di nascita degli interessati, per gli effetti della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, vengono fornite dall'esibitore nella domanda, prescindendosi da qualsiasi documentazione al riguardo.

Art. 93.

Termini di prescrizione e di decadenza

(Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 49)

I termini di prescrizione e di decadenza previsti dagli articoli 46, 50, 69, 70 e 72 decorrono dal 14 settembre 1957, data di entrata in vigore della legge 12 agosto 1957, n. 752, purchè, a norma delle leggi anteriori, non rimanga a decorrere un termine minore.

Art. 94.

(Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 52 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359)

Le disposizioni del presente testo unico si applicano a tutti i prestiti iscritti nel Gran Libro del debito pubblico.

Art. 95.

Regolamento

Il Governo della Repubblica provvederà alla emanazione di un regolamento generale per la esecuzione del presente testo unico. Fin quando non sarà emanato detto regolamento continueranno ad applicarsi le norme di quello approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, in quanto non contrastanti con le norme del presente testo unico.

Visto, *il Ministro per il tesoro*

TREMELLONI

ALLEGATO

(Articoli 4 e 62 del testo unico delle leggi sul debito pubblico)

Prestiti iscritti nel Gran libro

N. d'ordine	DENOMINAZIONE	Estremi dei provvedimenti di creazione	Interesse	Data e modalità di estinzione del prestito	Tagli dei titoli al portatore	Norme speciali
			A) *Consolidati*			
1	**Rendita 5% 1935**	Regio decreto-legge 20 settembre 1935, n. 1684, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 118.	5 per cento annuo, pagabile in due semestralità posticipate di scadenza 1° gennaio e 1° luglio.	—	da lire 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 500.000 e 1 000.000.	*a)* In occasione di qualsiasi operazione, esclusa quella di *affogliamento* su titoli nominativi di ammontare nominale superiore alle lire cinquemila, per le frazioni di capitale nominale di importo inferiore a tale cifra vengono rilasciati, in base alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 241, assegni provvisori al portatore o nominativi, rimborsabili a norma della legge 23 ottobre 1961, n. 1148.
			B) *Redimibili*			
2	**Prestito Redimibile 3,50% - 1934**	Regio decreto-legge 3 febbraio 1934, n 60, convertito *nella legge* 7 giugno 1934, n. 995 e decreto legislativo 13 marzo 1948, n. 272.	3,50 per cento annuo, pagabile in due semestralità *posticipate* di scadenza 1° gennaio e 1° luglio.	1° gennaio 1978. L'ammortamento del prestito ha luogo, secondo il piano allegato al decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, mediante acquisti sul mercato o mediante rimborso per sorteggi annuali. Si provvede mediante acquisti sul mercato fin tanto che il prezzo di borsa non oltrepassi L. 101 per ogni cento lire di capitale nominale. Ove il prezzo di borsa sia superiore a detto limite, l'ammortamento sarà eseguito mediante sorteggi annuali e rimborso a L. 101. Il sorteggio si effettuerà sui titoli al portatore in circolazione; in difetto di questi, sui titoli nominativi, a cominciare da quelli di più recente iscrizione. Nel caso di acquisti al di sopra della pari, e nel caso di rimborso per sorteggio, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, anno per anno, le assegnazioni complementari per la differenza fra il prezzo di acquisto e il valore di rimborso e la pari.	da lire 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000 e 1 000.000.	*b)* Come sopra

(Segue allegato)

N. d'ordine	DENOMINAZIONE	Estremi del provvedimenti di creazione	Interesse	Data e modalità di estinzione del prestito	Tagli dei titoli al portatore	Norme speciali
3	Prestito della Ricostruzione Redimibile 3,50%	Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 262.	3,50 per cento annuo, pagabile in due semestralità posticipate di scadenza 1° gennaio e 1° luglio.	1° gennaio 1979. L'ammortamento del prestito viene effettuato, nel periodo di trenta anni, esclusivamente mediante sorteggio annuale per serie, con le modalità e secondo il piano di ammortamento di cui al decreto ministeriale 8 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 2 agosto 1948.	da lire 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000 e 1.000.000.	*c*) come alla lettera *a*). *d*) I titoli misti in circolazione al 18 aprile 1958 saranno tramutati in nominativi in sede di rinnovazione per esaurimento delle cedole ad essi unite (art. 1 della legge 18 marzo 1958, n. 241). *e*) I titoli appartenenti alle serie sorteggiate per l'ammortamento del prestito, sono rimborsabili dal primo giorno dell'anno successivo a quello del sorteggio e cessano di fruttare interesse dopo la semestralità in corso alla data della estrazione. Tuttavia, dall'importo dei titoli estratti, presentati per il rimborso nei cinque anni successivi alla data della estrazione, sarà dedotto solo l'ammontare delle cedole eventualmente non annesse ai titoli medesimi, relative a scadenze successive alla data di presentazione (art. 12 del decreto ministeriale 15 novembre 1946 e art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 262). *f*) I sottoscrittori al prestito di che trattasi hanno facoltà di versare, fino alla concorrenza del 20% dell'ammontare del riscatto delle imposte straordinarie sul patrimonio, progressiva e proporzionale, titoli del prestito stesso, da computare al prezzo di emissione (articoli 54, 55 e 94 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203).

(Segue allegato)

N. d'ordine	DENOMINAZIONE	Estremi dei provvedimenti di creazione	Interesse	Data e modalità di estinzione del prestito	Tagli dei titoli al portatore	Norme speciali
4	Prestito della Ricostruzione Redimibile 5%	Decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 28 aprile 1947, n. 338, e 30 giugno 1947, n. 608.	5 per cento annuo, pagabile in due semestralità posticipate di scadenza 1° gennaio e 1° luglio.	1° gennaio 1979. L'ammortamento del prestito viene effettuato, nel periodo di trenta anni, esclusivamente mediante sorteggio annuale per serie, con le modalità e secondo il *piano di ammortamento di cui al* decreto ministeriale 8 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 2 agosto 1948.	da lire 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000 e 1.000.000.	*g*) come alla lettera *a*) *h*) come alla lettera *d*). *i*) L'importo delle cedole, eventualmente riscosso dopo il *sorteggio dei titoli presentati* per il rimborso, e comunque non unite ad essi, non sarà detratto dal valore capitale, purchè le cedole medesime siano maturate prima della presentazione dei titoli per il rimborso e si riferiscano a *scadenze comprese nel quin*quennio dal sorteggio (art. 3, comma secondo del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 262 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 608).
5	Prestito per la riforma fondiaria Redimibile 5%	Legge 12 maggio 1950, n. 230, legge 21 ottobre 1950, n. 841, decreto ministeriale 28 giugno 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 146, del 30 giugno 1951, e legge 15 marzo 1956, n. 156.	Come sopra.	1° gennaio 1978. L'ammortamento del prestito viene effettuato, nel periodo di venticinque anni, mediante sorteggio annuale per serie, con le modalità e secondo il piano di ammortamento di cui al decreto ministeriale 28 giugno 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146, del 30 giugno 1951.	Come sopra.	*l*) L'emissione del prestito è graduale e si effettua con le modalità di cui al decreto ministeriale 28 giugno 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146, del 30 giugno 1951. *m*) I titoli del presente prestito possono essere versati in pagamento delle imposte straordinarie sul patrimonio, di cui ai titoli I e II del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, e di quelle sulle successioni apertesi dal 1° gennaio 1948, entro i limiti della quota proporzionale ai cespiti espropriati (legge 12 maggio 1950, n. 230, legge 21 marzo 1953, n. 224 e legge 13 luglio 1954, n. 551).

(Segue allegato)

N. d'ordine	DENOMINAZIONE	Estremi dei provvedimenti di creazione	Interesse	Data e modalità di estinzione del prestito	Tagli dei titoli al portatore	Norme speciali
6	Prestito nazionale redimibile 5% « Trieste »	Legge 22 ottobre 1954, n. 974, e decreto ministeriale 23 ottobre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246, del 25 ottobre 1954.	5 per cento annuo, pagabile in due semestralità posticipate di scadenza 1° gennaio e 1° luglio.	1° gennaio 1979. L'ammortamento del prestito viene effettuato, nel periodo di venti anni, esclusivamente mediante sorteggio annuale per serie, con le modalità e secondo il piano di ammortamento di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246, del 25 ottobre 1954.	da lire 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000 e 1.000.000.	—
7	Debito redimibile 5% per indennizzo beni italiani perduti all'estero per effetto del Trattato di pace	Legge 29 ottobre 1954, n. 1050, e decreto ministeriale 27 gennaio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50, del 29 febbraio 1956.	Come sopra.	1° gennaio 1979. L'ammortamento del prestito viene effettuato, nel periodo di venti anni, mediante estrazioni annuali per serie, con le modalità e secondo il piano di ammortamento di cui al decreto ministeriale 13 maggio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136, del 10 giugno 1959.	Come sopra.	*n*) L'emissione del prestito è graduale e si effettua con le modalità di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50, del 29 febbraio 1956.
			C) *Buoni del tesoro poliennali*			
8	Buoni del tesoro novennali 5% 1964	Legge 31 luglio 1954, n. 612 e decreto ministeriale 11 dicembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292, del 21 dicembre 1954	5 per cento annuo, pagabile in due semestralità posticipate di scadenza 1° aprile e 1° ottobre.	1° aprile 1964, mediante rimborso, alla pari, di tutti i titoli	da lire 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 500.000 e 1 000.000.	*o*) I buoni concorrono, per ogni serie di 10 miliardi di lire di capitale nominale, alla estrazione annuale di venticinque premi, per complessive 50 milioni di lire, come appresso ripartiti: n. 1 premio da lire 10 milioni, al primo numero estratto; n. 4 premi da lire 5 milioni, ai successivi quattro numeri estratti; n. 20 premi da lire 1 milione, ai successivi venti numeri estratti *p*) L'ammontare dei buoni scaduti e prescritti nonchè l'ammontare dei premi relativi ai buoni estratti e caduti essi pure in prescrizione, afflui-

(Segue allegato)

N. d'ordine	DENOMINAZIONE	Estremi dei provvedimenti di creazione	Interesse	Data e modalità di estinzione del prestito	Tagli dei titoli al portatore	Norme speciali
						scono nell'apposito Fondo costituito con il titolo II del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8. I buoni appartenenti al Fondo che vengano in scadenza e per i quali non sia consentito il rinnovo, in luogo di essere incassati, sono consegnati alla Direzione generale del debito pubblico che provvede al loro annullamento (articoli 7, 10 e 11 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84).
9	Buoni del tesoro novennali 5% 1965	Legge 8 agosto 1955, n. 770 e decreto ministeriale 21 gennaio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1956.	5 per cento annuo, pagabile in due semestralità posticipate di scadenza 1° aprile e 1° ottobre.	1° aprile 1965, mediante rimborso, alla pari, di tutti i titoli.	da lire 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000 e 10.000.000.	*q)* Come alle lettere *o)* e *p)*.
10	Buoni del tesoro novennali 5% - 1966	Legge 19 luglio 1956, n. 750 e decreto ministeriale 28 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30, del 2 febbraio 1957.	Come sopra.	1° aprile 1966, mediante rimborso, alla pari, di tutti i titoli.	Come sopra.	*r)* Come sopra.
11	Buoni del tesoro novennali 5% 1968	Decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e decreto ministeriale 27 febbraio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52, del 1° marzo 1958.	5 per cento annuo, pagabile in due semestralità posticipate di scadenza 1° gennaio e 1° luglio.	1° gennaio 1968, mediante rimborso, alla pari, di tutti i titoli.	Come sopra.	*s)* Come sopra. *t)* In sede di sottoscrizione sono stati rilasciati titoli provvisori con, ovvero senza, partecipazione a speciali premi ai quali si applicano le disposizioni dei provvedimenti di creazione, ivi compresa la procedura di ammortamento di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 27 febbraio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52, del 1° marzo 1958.

(Segue allegato)

N. d'ordine	DENOMINAZIONE	Estremi del provvedimento di creazione	Interesse	Data e modalità di estinzione del prestito	Tagli dei titoli al portatore	Norme speciali
12	Buoni del tesoro poliennali 5% 1966	Decreto-legge 30 giugno 1959, n. 421, convertito nella legge 19 luglio 1959, n. 587, decreto ministeriale 2 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157, del 4 luglio 1959, e decreto ministeriale 1° settembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235, del 30 settembre 1959.	5 per cento annuo, pagabile in due semestralità posticipate di scadenza 1° aprile e 1° ottobre.	1° ottobre 1966, mediante rimborso, alla pari, di tutti i titoli.	da lire 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000 e 10.000.000.	*u*) Come alle lettere *o*) e *p*)
13	Buoni del tesoro novennali 5% 1969	Decreto-legge 19 gennaio 1960, n. 1, convertito nella legge 19 febbraio 1960, n. 73, e decreto ministeriale 20 gennaio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16, del 21 gennaio 1960.	Come sopra.	1° aprile 1969, mediante rimborso, alla pari, di tutti i titoli.	Come sopra.	*v*) Come sopra.
14	Buoni del tesoro novennali 5% 1970	Legge 19 ottobre 1960, n. 1197, e decreto ministeriale 23 dicembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 313, del 23 dicembre 1960.	5 per cento annuo, pagabile in due semestralità posticipate di scadenza 1° gennaio e 1° luglio.	1° gennaio 1970, mediante rimborso, alla pari, di tutti i titoli.	Come sopra.	*z*) Come sopra.
15	Buoni del tesoro novennali 5% 1971	Legge 27 giugno 1961, n. 543, e decreto ministeriale 12 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 318, del 23 dicembre 1961.	Come sopra.	1° gennaio 1971, mediante rimborso, alla pari, di tutti i titoli.	Come sopra.	*w*) Come sopra.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
TREMELLONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1963, n. 1344.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'Impresa della Società Italiana Meridionale Energia Atomica - SIMEA - Società per azioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società Italiana Meridionale Energia Atomica SIMEA, società per azioni, con sede in Latina, borgo Sabotino, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società Italiana Meridionale Energia Atomica SIMEA, società per azioni, con sede in Latina, borgo Sabotino, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dallo art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società Italiana Meridionale Energia Atomica SIMEA, società per azioni, con sede in Latina, borgo Sabotino, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 2. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1963.

Modifica dei confini del vincolo, imposto con decreto ministeriale del 15 febbraio 1962, sulla zona del Furlo nel comune di Acqualagna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 aprile successivo, con il quale è stato apposto il vincolo di notevole interesse pubblico sulla località « Furlo » sita nel territorio del comune di Acqualagna (Pesaro);

Considerato che la Commissione provinciale di Pesaro per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 9 luglio 1962 ha all'unanimità riconosciuta l'opportunità di accogliere la richiesta dell'Amministrazione comunale relativa alla restrizione della zona già sottoposta a vincolo paesistico col sopracitato decreto ministeriale del 15 febbraio 1962;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art 2 della precitata legge, all'albo del comune di Acqualagna (Pesaro),

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona:

Riconfermato per la zona predetta il notevole interesse pubblico perchè località montana di grande importanza paesistica, in quanto ricoperta in gran parte da complessi arborei di massimo valore e attraversata dalla strada di monte Furlo, comprendente punti di vista e belvedere pubblici dai quali si gode un vasto e caratteristico panorama;

Decreta:

A modifica di quanto indicato nel decreto ministeriale del 15 febbraio 1962, i confini della zona da vincolare, riconoscendo nella stessa le ragioni di merito previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, siano i seguenti: partendo dal punto di incontro dei fogli di mappa n. 6 e n. 10 del comune di Acqualagna con il

confine del comune di Fermignano e seguendo il senso anti-orario, passano lungo la linea che divide la particella n. 7 del foglio n. 10 delle particelle nn. 82, 81, 83 e 84 del foglio n. 6; la particella n. 5 del foglio n. 10 con la particella n. 88 del foglio n. 6; le particelle nn. 2 e 8 del foglio n. 10 con la particella n. 87 del foglio n. 6, le particelle numeri 1 e 68 del foglio n. 10 con la particella n. 85 del foglio n. 6; la particella n. 67 del foglio n. 10 con la particella n. 85 del foglio n. 6; le particelle numeri 67 e 15 del foglio n. 10 con la particella n. 62 del foglio n. 9; la particella n. 11 del foglio n. 10 con le particelle numeri 62, 210, 267, 268 e 63 del foglio n. 9; la particella n. 12 del foglio n. 10 con le particelle numeri 88 e 90 del foglio n. 9; la particella n. 134 del foglio n. 9 con i numeri 90, 274 e 104 del foglio n. 9; la particella n. 130 del foglio n. 9 con la particella n. 104 del foglio n. 9; le particelle numeri 132, 120, 131 e 133 del foglio n. 9 con la particella n. 126 del foglio n. 9; le particelle numeri 136, 135, 138 e 139 del foglio n. 9 con la particella n. 126 del foglio n. 9; le particelle numeri 147 e 152 del foglio n. 9 con la particella n. 151 del foglio n. 9; la particella n. 41 del foglio n. 16 con la particella n. 151 del foglio n. 9; la particella n. 41 del foglio n. 16 con le particelle numeri 33 e 294 del foglio n. 16, la particella n. 85 del foglio n. 16 con le particelle numeri 86 e 90 del foglio n. 16; la particella n. 89 del foglio n. 16 con le particelle numeri 90 e 94 del foglio n. 16; la particella n. 95 del foglio n. 16 con le particelle numeri 313, 159 e 165 del foglio n. 16; le particelle numeri 98, 97 e 110 del foglio n. 16 con la particella n. 165 del foglio n. 16; la particella n. 110 del foglio n. 16 con le particelle numeri 166, 167, 172, 176, 173, 188 e 187 del foglio n. 16; le particelle numeri 168 e 121 del foglio n. 16 con la particella n. 190 del foglio n. 16, la particella n. 347 del foglio n. 16 con le particelle numeri 187 e 190 del foglio n. 16; la particella n. 127 del foglio n. 16 con le particelle numeri 189 e 191 del foglio n. 16; la particella n. 315 del foglio n. 16 con la particella n. 193 del foglio n. 16; la particella n. 130 del foglio n. 16 con la particella n. 302 del foglio n. 16; la particella n. 134 del foglio n. 16 con la particella n. 302 del foglio n. 16; la particella n. 216 del foglio n. 16 con le particelle numeri 218, 241 e 247 del foglio n. 16; le particelle numeri 245 e 217 del foglio n. 16 con la particella n. 247 del foglio n. 16; la particella n. 245 del foglio n. 16 con la particella n. 246 del foglio n. 16; la particella n. 254 del foglio n. 16 con la particella n. 255 del foglio n. 16: la particella n. 261 del foglio n. 16 con la particella n. 262 del foglio n. 16; la particella n. 269 del foglio n. 16 con le particelle numeri 262, 303 e 270 del foglio n. 16; la particella n. 273 del foglio n. 16 con le particelle numeri 373 e 274 del foglio n. 16; la particella n. 280 del foglio n. 16 con le particelle numeri 281, 284, 283 e 282 del foglio n. 16; la particella n. 133 del foglio n. 16 con la particella n. 132 del foglio n. 16.

Quindi i confini si identificano con il fosso delle « Cave » fino al punto d'incontro della particella n. 36 del foglio n. 10 e proseguono lungo la linea che divide la particella n. 36 del foglio n. 10 della particella n. 61 del foglio n. 16 e la particella n. 36 dalle particelle n. 205 e n. 202 del foglio n. 9; la particella n. 35 del foglio n. 10 dalle particelle n. 202 del foglio n. 9 e n. 34 del foglio n. 10, le particelle numeri 73, 74, 14 del foglio n. 10 dalla particella n. 13 del foglio n. 10; la particella n. 23 del foglio n. 10 dalla particella n. 15 del foglio n. 10; la particella n. 20 del foglio n. 10 dalle particelle numeri 16, 17 e 18 del foglio n. 10; la particella n. 21 del foglio n. 10 dalle particelle numeri 6 e 19 del foglio n. 10; la particella n. 25 del foglio n. 10 dalla particella n. 19 del foglio n. 10;

Tornano ad identificarsi con il fosso di San Martino dalla sua sorgente fino ad un punto sito a m. 100 dalla perpendicolare innalzata dal km. 247+400 della Strada nazionale Flaminia. Segue poi parallelamente la suddetta strada fino al punto d'incontro del confine fra i comuni di Acqualagna e Fermignano, che si trova ad una distanza di m. 100 dalla strada nazionale misurata sulla perpendicolare che si innalza dal km. 248+000 di tale strada. Nell'ultimo tratto la linea si identifica con il limite che separa il comune di Acqualagna e Fermignano.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pesaro.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Acqualagna provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 settembre 1963

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ancona

Verbale n. 23

L'anno millenovecentosessantadue addì nove del mese di luglio, appositamente convocata dalla Soprintendenza ai monumenti per le Marche presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Pesaro si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali col seguente

Ordine del giorno:

1) ACQUALAGNA Località Furlo: Proposta riduzione zona vincolata in applicazione art. 14 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357;

2) Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

Della Chiara Alcibiade, presidente.

Sanguinetti arch. Francesco, soprintendente ai monumenti per le Marche.

Del Vedovo Giuseppe, rappresentante dell'Associazione industriali.

Benoffi rag. Renato, direttore dell'Ente provinciale per il turismo.

Lucciarini Ovidio, sindaco del comune di Acqualagna.

Mariotti ing. Carlo, rappresentante dell'Associazione agricoltori.

Funge da segretario il dott. Sertori Athos dell'Amministrazione provinciale.

Il presidente della Commissione constatata la validità della riunione ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, apre la discussione sull'argomento n. 1 dell'ordine del giorno.

Il soprintendente ai monumenti riferisce che a seguito di un esposto dell'Amministrazione comunale di Acqualagna il Ministro per la pubblica istruzione, avvalendosi della facoltà

prevista dall'art. 14 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, con lettera n. 4862 del 26 giugno 1962 ha disposto il riesame dei limiti della località Furlo, dichiarata di notevole interesse pubblico con decreto ministeriale 15 febbraio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 10 aprile 1962, per lo stralcio delle parti di essa, ove si trovano cave e precisamente « La zona compresa fra il Fosso degli Scalpellini ed il crinale del costone compreso tra il fosso predetto ed il fosso San Martino, nonchè una stricia lungo il lato a monte della via Flaminia nel tratto ove già si trovano cave coperte da case.

Dopo aver data lettura della citata lettera ministeriale il sindaco di Acqualagna illustra ai presenti i motivi di ordine economico e sociale che hanno posto l'Amministrazione comunale nella necessità di richiedere detto parziale svincolo per non intralciare attività artigianali ed industriali, unica fonte di guadagno locale, e che d'altra parte non producono alcun danno all'interesse paesistico della località, perchè riferite alla parte interna delle colline del Furlo.

Dopo breve discussione sull'argomento, la Commissione riconosce alla unanimità la opportunità di accogliere la richiesta della Amministrazione comunale di Acqualagna per le ragioni esposte.

Di conseguenza, in conformità a quanto richiesto dal Ministero della pubblica istruzione, ed a modifica di quanto indicato nel decreto ministeriale 15 febbraio 1962, la Commissione stabilisce come segue i nuovi limiti della zona da vincolare riconoscendo nella stessa le ragioni di merito previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, perchè località montana di notevole interesse paesistico, in gran parte ricoperta da complesso arboreo della massima importanza, attraversata dalla strada panoramica di monte Furlo, comprendente punti di vista e belvedere pubblici dai quali si gode un vasto e caratteristico panorama di alto interesse turistico nazionale.

I confini che delimitano la nuova zona, partendo dal punto d'incontro dei fogli di mappa n. 6 e n. 10 del comune di Acqualagna con il confine del comune di Fermignano e seguendo il senso anti-orario, passano lungo la linea che divide la particella n. 7 del foglio n. 10 dalle particelle nn. 82, 81, 83, 84 del foglio n. 6; la particella n. 5 del foglio n. 10 con la particella n. 88 del foglio n. 6; le particelle nn. 2 e 8 del foglio n. 10 con la particella n. 87 del foglio n. 6; le particelle numeri 1 e 68 del foglio n. 10 con la particella n. 85 del foglio n. 6; la particella n. 67 del foglio n. 10 con la particella n. 85 del foglio n. 6; le particelle numeri 67 e 15 del foglio n. 10 con la particella n. 62 del foglio n. 9; la particella n. 11 del foglio n. 10 con le particelle numeri 62, 210, 267, 268 e 63 del foglio n. 9; la particella n. 12 del foglio n. 10 con le particelle numeri 88 e 90 del foglio n. 9; la particella n. 134 del foglio n. 9 con i nn. 90, 274 e 104 del foglio n. 9; la particella n. 130 del foglio n. 9 con la particella n. 104 del foglio n. 9; le particelle numeri 132, 120, 131 e 133 del foglio n. 9 con la particella n. 126 del foglio n. 9; le particelle numeri 136, 135, 138 e 139 del foglio n. 9 con la particella n. 126 del foglio n. 9; le particelle numeri 147 e 152 del foglio n. 9 con la particella n. 151 del foglio n. 9; la particella n. 41 del foglio n. 16 con la particella n. 151 del foglio n. 9; la particella n. 41 del foglio n. 16 con le particelle numeri 33 e 294 del foglio n. 16; la particella n. 85 del foglio n. 16 con le particelle numeri 86 e 90 del foglio n. 16; la particella n. 89 del foglio n. 16 con le particelle numeri 90 e 94 del foglio n. 16; la particella n. 95 del foglio n. 16 con le particelle numeri 343, 159 e 165 del foglio n. 16; le particelle n. 98, 97 e 110 del foglio n. 16 con la particella n. 165 del foglio n. 16; la particella n. 110 del foglio n. 16 con le particelle numeri 166, 167, 172, 176, 173, 188 e 187 del foglio n. 16; le particelle numeri 106 e 121 del foglio n. 16 con la particella n. 190 del foglio n. 16; la particella n. 347 del foglio n. 16 con le particelle numeri 187 e 190 del foglio n. 16; la particella n. 127 del foglio n. 16 dalle particelle numeri 189 e 191 del foglio n. 16; la particella n. 315 del foglio n. 16 dalla particella n. 193 del foglio n. 16; la particella n. 130 del foglio n. 16 dalla particella n. 302 del foglio n. 16; la particella n. 134 del foglio n. 16 dalla particella n. 302 del foglio n. 16; la particella n. 216 del foglio n. 16 dalle particelle numeri 218, 241 e 247 del foglio n. 16; le particelle numeri 245 e 217 del foglio n. 16 dalla particella n. 247 del foglio n. 16; la particella n. 245 del foglio n. 16 dalla particella n. 246 del foglio n. 16; la particella n. 254 del foglio n. 16 dalla particella n. 255 del foglio n. 16; la particella n. 261 del foglio n. 16 dalla particella n. 262 del foglio n. 16; la particella n. 269 del foglio n. 16 dalle particelle numeri 262, 303 e 270 del foglio n. 16; la particella n. 273 del foglio n. 16 dalle particelle numeri 373 e 274 del foglio n. 16; la particella n. 280 del foglio n. 16 dalle particelle numeri 281, 284, 283 e 282 del foglio n. 16; la particella n. 133 dalla particella n. 132 del foglio n. 16.

Quindi i confini si identificano con il fosso delle « Cave » fino al punto di incontro della particella n. 36 del foglio n. 10 e proseguono lungo la linea che divide la particella n. 36 del foglio n. 10 dalla particella n. 61 del foglio n. 16 e la particella n. 36 dalle particelle numeri 205 e 202 del foglio n. 9; la particella n. 35 del foglio n. 10 dalle particelle numeri 202 del foglio n. 9 e 34 del foglio n. 10; le particelle numeri 73, 74 e 14 del foglio n. 10 dalla particella n. 13 del foglio n. 10; la particella n. 23 del foglio n. 10 dalla particella n. 15 del foglio n. 10; la particella n. 20 del foglio n. 10 dalle particelle numeri 16, 17 e 18 del foglio n. 10; la particella n. 21 del foglio n. 10 dalle particelle numeri 6 e 19 del foglio n. 10; la particella n. 25 del foglio n. 10 dalla particella n. 19 del foglio n. 10.

Tornano ad identificarsi con il fosso di San Martino dalla sua sorgente fino ad un punto sito a m. 100 dalla perpendicolare innalzata dal km. 247+400 della Strada nazionale Flaminia.

Segue poi parallelamente la suddetta strada fino al punto d'incontro del confine fra i comuni di Acqualagna e Fermignano, che si trova ad una distanza di n. 100 dalla Strada nazionale misurata sulla perpendicolare che si innalza dal k. 248,000 di tale strada.

Nell'ultimo tratto la linea si identifica con il limite che separa il comune di Acqualagna e Fermignano.

Non essendavi altro a deliberare la seduta viene tolta alle ore 14.

Il presidente: Alcibiade DELLA CHIESA

Il segretario: Athos SERTORI

(8686)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Chiavenna (Sondrio).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali (art. 1, numeri 3 e 4);

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Sondrio per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 13 giugno 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del centro panoramico del comune di Chiavenna;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Chiavenna (Sondrio);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, oltre a costituire un quadro panoramico di rilevante importanza, forma un complesso di cose immobili aventi un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, quale spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Chiavenna, riguardante il centro storico ed artistico del Comune stesso, con due coni visuali a nord e a sud del ponte Paolo Bossi, il tutto delimitato come segue: dalla Strada statale n. 37 del Maloia, Strada statale n. 36 del lago di Como e dello Spluga, piazza Giuseppe Verdi, corso Rinascimento, mappali 102, 161, 166, 239, 240, 241, 244 e 504 inclusi, strada comunale del Deserto, corso Pratogiano, corso G. B. Picchi, piazza Castello, via Maurizio Quadrio, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sondrio.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Chiavenna provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 settembre 1963

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sondrio

Verbale n. 1 - *Adunanza del* 13 *giugno* 1962

(*Omissis*).

CHIAVENNA: Tutela paesistica.

Dall'esame della planimetria del territorio del comune di Chiavenna e dalla discussione svoltasi è chiaramente emerso che parte di questo territorio deve essere sottoposto a vincolo paesistico, sia per la particolare caratteristica di quella città, sita in fondo valle, inquadrata da ripidi declivi terminanti in masse rocciose fino alle propagini del pizzo Stella, sia per le particolari visuali che esse offrono, quali quella del ponte dell'ANAS sul fiume Mera in direzione nord-est lungo l'asse del fiume stesso; quella della statale dello Spluga che, scendendo verso Bette, porta in direzione sud-est e quella al di là del famosissimo « Prato Giano », compresa fra il monte Tabor ed il Cimitero; sia, infine, per i suoi antichi monumenti d'arte e caratteristici Crotti, con le loro pareti rocciose, opportunamente rivestite di verde edera.

LA COMMISSIONE

Sentito, pertanto, il parere del rappresentante del Comune;
Constatato che le zone sopradescritte, oltre a costituire un quadro panoramico, formano un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto di rilevante valore estetico e tradizionale, quale spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;
Considerato che tali complessi debbono essere salvaguardati da un incontrollato sviluppo edilizio che danneggerebbe, senz'altro, il naturale paesaggio a scapito anche dell'industria turistica;
Delibera all'unanimità, l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul centro storico ed artistico del comune di Chiavenna, con i due coni visuali a nord e a sud del ponte Paolo Bossi, il tutto delimitato come segue: dalla strada statale n. 37 del Maloia; strada statale n. 36 del lago di Como e dello Spluga; piazza Giuseppe Verdi; corso Rinascimento; mappali 102, 161, 166, 239, 240, 241, 244 e 504 inclusi; strada comunale del Deserto; corso Pratogiano; corso G. B. Picchi; piazza Castello; via Maurizio Quadrio.

Comune di Chiavenna

La presente delibera è stata pubblicata all'albo comunale dal giorno 17 agosto al giorno 16 novembre 1962.

Chiavenna, addì 17 novembre 1962

Il segretario comunale: dott. Francesco CARTA

(8687)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della torre costiera nel comune di Taggia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
E
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Imperia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 21 marzo 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona tradizionale circostante la torre costiera nel comune di Taggia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Taggia (Imperia);

Visto l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco di Taggia;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, aggregata al centro urbano, costituisce un quadro naturale armonicamente integrato nonchè un complesso avente caratteristiche di valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Taggia (Imperia) circostante la torre costiera, così delimitata: a nord: via San Giuseppe, confine sud della linea ferroviaria; est: stradina da piazza Marco Polo verso il mare; sud: litorale marino; ovest: confine con il comune di San Remo, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, nu-

mero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Imperia.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Taggia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 settembre 1963

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCARASCIA

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per la marina mercantile
DOMINEDÒ

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Imperia

Estratto del verbale n. 28

Il giorno ventuno marzo 1962, alle ore 15,30, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Imperia, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Imperia, per esaminare il seguente:

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) TAGGIA a) Proposte di vincolo nell'ambito del territorio comunale.

(*Omissis*).

Il soprintendente fa rilevare che attualmente nel territorio del comune di Taggia non esistono vincoli panoramici per cui non è possibile intervenire per armonizzare lo sviluppo edilizio con le esigenze paesistiche e panoramiche:

Propone pertanto i seguenti vincoli:

(*Omissis*).

3) Nucleo tradizionale circostante la torre costiera.

(*Omissis*).

Il sindaco di Taggia, sig. Francesco Cepollina, ritiene che il piano regolatore tuteli sufficientemente il territorio comunale per cui è contrario al vincolo, salvo che per la zona indicata come F 2 nel suddetto piano, relativa al nucleo tradizionale circostante la torre costiera.

La Commissione provinciale, dopo una discussione, a maggioranza approva i vincoli proposti dalla Soprintendenza come meglio definiti e con le seguenti motivazioni:

3) Nucleo tradizionale circostante la torre costiera.

Delimitazioni:

nord: via San Giuseppe, confine sud della linea ferroviaria;
est: stradina da piazza Marco Polo verso il mare;
sud: litorale marino;
ovest: confine con il comune di San Remo.

Motivazione:

Aggregato urbano avente caratteristiche di interesse estetico e tradizionale, in un quadro naturale armonicamente integrato.

(*Omissis*).

Esaurito l'ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19.

Il presidente: dott. Bruno NOVARO

Il segretario: geom. Valentino ASTUTI

(8689)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1963.
Regolamentazione della pesca nel fiume Arno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 50 del regolamento sulla pesca e sui pescatori, approvato con regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987;

Visti i decreti ministeriali 1° febbraio 1956 e 18 febbraio 1958, concernenti le direttive di carattere generale per l'applicazione del citato decreto presidenziale;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1960, che disciplina l'esercizio della pesca nel fiume Arno;

Viste le proposte formulate dalla Commissione provinciale consultiva per la pesca nelle acque dolci di Firenze, nella riunione del 13 luglio 1963, alla quale sono intervenuti anche i rappresentanti delle Commissioni provinciali consultive per la pesca nelle acque dolci di Arezzo e di Pisa, relative alle modifiche da apportare alle disposizioni che disciplinano l'esercizio della pesca nel fiume sopracitato;

Ritenuta l'opportunità di accogliere le suddette proposte e di provvedere alla regolamentazione della pesca nel fiume Arno, mediante l'emissione di un nuovo provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto disciplina l'esercizio della pesca nel fiume Arno, dalla foce in mare, fino alle sorgenti.

Art. 2.

Agli effetti della pesca, le acque del fiume Arno vengono classificate in principali e secondarie.

Art. 3.

Sono classificate principali: dalla foce in mare alla confluenza del torrente Pesa, sita nel comune di Montelupo Fiorentino (Firenze) ed i due bacini artificiali denominati « Lago di Levane » e « Lago della Penna », creati dagli sbarramenti costruiti dalla Società Selt-Valdarno, interessanti, rispettivamente, i comuni di Terranuova Bracciolini, Montevarchi, Pergine Val d'Arno e Laterina (Arezzo) e Laterina, Civitella della Chiana ed Arezzo (Arezzo).

Il « Lago di Levane » s'intende delimitato dalla diga di sbarramento, fino al ponte sul fiume Arno della strada Laterina-Stazione, denominato « Ponte Romito ».

Il « Lago della Penna » s'intende delimitato dalla diga di sbarramento, fino al ponte sul fiume Arno, sito in località « Ponte a Buriano ».

Art. 4.

Sono classificate secondarie: dalla confluenza del torrente Pesa, sita nel comune di Montelupo Fiorentino, fino alla diga di sbarramento del « Lago di Levane »; dal ponte sul fiume Arno, della strada Laterina-Stazione, denominato « Ponte Romito », fino alla diga di sbarramento del « Lago della Penna »; dal ponte sul fiume Arno, sito in località « Ponte a Buriano », fino alle sorgenti.

Art. 5.

Reti ed attrezzi consentiti per la pesca nelle acque principali:

1) Tremaglio: Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri quindici;

2) Bilancione: Lato massimo della rete metri venticinque. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri venticinque. E' consentito l'uso del bilancione recante nel centro un quadrato di rete o toppa di lato non superiore a metri uno e cinquanta, con maglie di lato non inferiore a millimetri dieci.

L'uso di detta rete, con o senza il quadrato centrale o toppa, è consentito esclusivamente nella riva sinistra del fiume, dalla foce in mare fino al ponte della strada statale Aurelia.

L'impianto non deve consentire lo spostamento a teleferica o a mano della rete oltre la metà del corso del fiume e gli argani di manovra debbono essere collocati esclusivamente sulla riva sinistra.

L'eventuale impianto di pali di sostegno sulla sponda del fiume interessante la tenuta di San Rossore è subordinato all'autorizzazione dell'Amministrazione di detta tenuta ed all'osservanza delle relative norme;

3) Bilancia grande: Lato massimo della rete metri sei. Lato minimo della rete metri tre. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci.

4) Bilancia media: Lato massimo della rete metri tre. Lato minimo della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci. Dal 1° febbraio al 30 giugno è consentito l'uso della bilancia media recante nel centro un quadrato di rete di lato non superiore a metri uno, con maglie di lato non inferiore a millimetri tre, per la cattura del crognolo o latterino;

5) Bilancia: Lato massimo della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci;

6) Retino (Rete di forma conica munita di cerchio alla bocca): L'uso di detta rete è consentito esclusivamente per la pesca dei gamberi;

7) Bertovello (senza ali): Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci;

8) Nassa di rete: Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci;

9) Nassa di vimini;

10) Spaderna;

11) Tirlindana: Con non più di tre ami;

12) Mazzacchera;

13) Canna: Con uno o più ami, con o senza mulinello.

Dalle ore 12 del 15 ottobre alle ore 12 del 15 marzo, nei laghi di Levane e della Penna è consentito soltanto l'uso delle reti e degli attrezzi previsti per la pesca nelle acque secondarie, di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

Reti ed attrezzi consentiti per la pesca nelle acque secondarie:

1) Bilancia: Lato massimo della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci;

2) Tirlindana: Con non più di tre ami;

3) Mazzacchera;

4) Canna: Con uno o più ami, con o senza mulinello.

Art. 7.

Norme varie

A) La misura delle maglie si prende a rete bagnata, dividendo per dieci la distanza tra undici nodi consecutivi.

B) E' sempre vietata la pesca con l'ausilio di qualsiasi fonte luminosa.

C) E' sempre vietata la pesca con le mani. E' altresì sempre vietata la pesca mediante ancoretta a lancio e strappo con canna rigida (priva di esca).

D) Ogni pescatore non può usare, contemporaneamente, più di tre canne, non superando, altresì, lo spazio di metri venti.

E) Nelle acque secondarie la pesca è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole. Nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre la pesca delle anguille con la canna e la mazzacchera è consentita fino alle ore una.

F) Coloro che esercitano la pesca con le bilancie, con la spaderna, con la tirlindana, con la mazzacchera e con la canna, possono usare il guadino o presacchio, esclusivamente quale rete ausiliaria e, cioè, per il recupero del pesce già catturato.

G) Il presente decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, entra in vigore il 1° novembre 1963. Dalla stessa data restano revocate le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 27 gennaio 1960, citato nelle premesse.

Roma, addì 3 ottobre 1963

(8645) p. *Il Ministro*: PUGLIESE

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1963.

Nomina della Commissione di inchiesta tecnico-amministrativa per la catastrofe del Vajont.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Ritenuta l'opportunità di accertare sul piano tecnico ed amministrativo, mediante l'esame di una Commissione di esperti altamente qualificati — ed indipendentemente dall'istruttoria penale di competenza dell'Autorità giudiziaria — le cause, prossime e remote, determinanti la catastrofe della diga di Vajont del 9 ottobre 1963;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita una Commissione di inchiesta, per lo accertamento delle cause, dirette o indirette, comunque determinanti il tragico evento di cui in premessa, nelle persone dei signori:

1) Bozzi prof. avv. Carlo, presidente del Consiglio di Stato, *presidente*;

2) Evangelisti prof. Giuseppe, ordinario di Costruzioni idrauliche dell'Università di Bologna;

3) Trevisan prof. Livio, ordinario di Geologia della Università di Pisa;

4) Selli prof. Raimondo, ordinario di Geologia dell'Università di Bologna;

5) Merla dott. ing. Giuseppe, **Provveditore alle** opere pubbliche per la Lombardia.

Art. 2.

La Commissione ha il compito di presentare al Ministro per i lavori pubblici, entro il termine del 15 dicembre 1963, una dettagliata relazione sulle cause della catastrofe, previa acquisizione di tutti i possibili elementi di indagine, accertando, in particolare:

a) se, anche alla luce degli eventi successivi, sia stato dato, a suo tempo, il giusto rilievo, nella progettazione e nella costruzione della diga, all'esame idrogeologico di tutta la zona a monte del bacino; e se, anche successivamente al completamento dell'opera, sia stato dato il giusto rilievo ai franamenti verificatisi a monte della diga;

b) quale sia il motivo per cui il collaudo, disposto in corso d'opera dal 25 marzo 1958, si protragga tuttora e su quali punti controversi la Commissione collaudatrice (o membri di essa) abbia espresso pareri discordanti;

c) quale sia stato il regime di sperimentazione prescritto dalla Commissione collaudatrice, e se siano sempre state disposte ed adottate tutte le misure precauzionali imposte, oltre che dalla tecnica, dalle necessarie regole di particolare prudenza, specie con riferimento al manifestarsi dei fenomeni franosi;

d) quale sia stato il regime del bacino nei dieci giorni antecedenti il disastro, se esso corrispondesse alle prescrizioni della Commissione collaudatrice e se offrisse sufficienti garanzie di sicurezza;

e) se le manifestazioni franose degli ultimi giorni antecedenti al disastro, ed eventuali altri fatti fisici concomitanti, che indussero a prescrivere lo sgombero della popolazione di Erto, fossero tali da imporre analoga prescrizione anche per le popolazioni a valle della diga; se i tecnici dell'ENEL-SADE abbiano operato con la dovuta diligenza ed iniziativa nel rilevare e denunziare tali fatti alle competenti autorità, ed a tempo opportuno; e se, tali autorità, od uffici competenti, avvertiti, siano tempestivamente intervenuti.

Roma, addì 11 ottobre 1963

Il Ministro: SULLO

(771)

ORDINANZA DI SANITA' 24 settembre 1963.

Revoca dell'ordinanza di sanità n. 5 del 1963, riguardante le misure profilattiche contro il vaiuolo per le provenienze da Breslavia (Polonia).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Considerata l'avvenuta normalizzazione delle condizioni sanitarie della circoscrizione di Breslavia (Polonia);

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Vista l'ordinanza di sanità n. 5 del 1963;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza di sanità n. 5 del 1963, concernente lo assoggettamento delle provenienze dalla circoscrizione di Breslavia (Polonia) alle misure contro il vaiuolo, è revocata.

Art. 2.

Gli Uffici dei medici provinciali e gli Uffici sanitari di confine sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 settembre 1963

Il Ministro: JERVOLINO

(8732)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8742)

Vacanza della cattedra di « Chimica generale ed inorganica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino è vacante la cattedra di « Chimica generale ed inorganica » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8743)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti in data 3 agosto 1963, registro n. 53 Pubblica istruzione, foglio n. 291, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 13 ottobre 1961 dall'insegnante Bonoli Itala, avverso la decisione 2 agosto 1961, con la quale la Commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, del provveditorato agli studi di Forlì, ha respinto il suo ricorso avverso l'esclusione dalla graduatoria degli insegnanti di strumento musicale relativa all'anno 1961-62.

(8737)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1963, foglio n. 154, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal Sindacato agricolo industriale Trentino (S.A.I.T.) contro la decisione in data 21 marzo 1961, con la quale la Commissione regionale del Trentino-Alto Adige per la risoluzione dei ricorsi in materia di licenze di commercio respinse il ricorso contro il provvedimento in data 26 febbraio 1960, con il quale il sindaco di Bolzano escluse alcune voci merceologiche alla licenza commerciale in possesso del ricorrente per la vendita al pubblico in detto Comune via Firenze n. 28.

(8679)

MINISTERO DELLE FINANZE

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Cosenza colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 23 luglio 1962 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Cosenza, colpite nell'anno 1961 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Albidona, Alessandria del Carretto, Amendolara, Canna Castroregio, Cerchiara di Calabria, Montegiordano, Nocara, Oriolo Calabro, Plataci, Rocca Imperiale, Rosito Capo Spulico, San Lorenzo Bellizzi e Trebisacce.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1961.

(8660)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Reggio Calabria colpite da eventi naturali di carattere eccezionale.

Con decreto interministeriale in data 5 luglio 1962 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Reggio Calabria, colpite nell'anno 1962 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Anoia, Calanna, Cinquefrondi, Cittanova, Feroleto della Chiesa, Laganidi, Laureana di Borrello, Molochio, Oppido Mamertina, Polistena, Rizziconi, Rosarno, Sant'Alessio d'Aspromonte, San Giorgio Morgeto, San Roberto, Taurianova, Terranova Sappo Minulio e Varapodio.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1962.

(8656)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Pitigliano (Grosseto).

Con decreto ministeriale n. 300.8/62743 del 30 settembre 1963, è stato revocato il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità 6 maggio 1951, n. 60291/24005/36.

L'Opera nazionale maternità e infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dalla N.D. Fortunati Maria in Ciacci di altro terreno sito in Pitigliano (Grosseto) del periziato valore di L. 3.080.000, della superficie di mq. 2200, confinante con nuova strada, proprietà della donante, altra strada in progetto, strada vicinale della Madonna del Fiore e restante proprietà della donante, distinto in catasto terreni del comune di Pitigliano Ditta Fortunati Maria maritata Ciacci, foglio 33, mappale 157, indicato con lettera *d*, nel tipo di *frazionamento, da destinare a costruzione della Casa della* madre e del bambino.

(8672)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO (I.C.E.)

Concorso per l'assegnazione di cinquanta borse di studio per un corso post-universitario di specializzazione nel commercio estero.

IL PRESIDENTE

Vista la nota del Ministero del commercio estero n. 412659 del 30 luglio 1963;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato esecutivo nella seduta del 31 luglio 1963;

Vista la propria determinazione in data 1° agosto 1963, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 agosto 1963;

Determina:

A modifica di quanto stabilito all'art. 10, primo comma, del bando di concorso per l'assegnazione di cinquanta borse di studio per un corso di specializzazione nel commercio estero, il termine per la presentazione delle domande d'ammissione è prorogato a tutto il 31 ottobre 1963.

Roma, addì 8 ottobre 1963

Il presidente: DALL'OGLIO

(8746)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove grafiche del concorso per esami a sei posti di vice perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato ai diplomati in maturità artistica ed agli abilitati all'insegnamento del disegno.

Le prove grafiche del concorso per esami a sei posti di vice perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato ai diplomati in maturità artistica ed agli abilitati all'insegnamento del disegno, indetto con decreto ministeriale 30 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1962, registro n. 13, foglio n. 178, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 27 ottobre 1962, avranno luogo in Roma presso il Ministero dell'industria e del commercio, Direzione generale degli affari generali, Ispettorato generale del personale, via Molise, 2, nei giorni 11, 12 e 13 novembre 1963, con inizio alle ore 8,30.

(8744)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a ottantacinque posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto, riservato al personale in servizio presso gli enti e le sezioni di riforma fondiaria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento del 3 ottobre 1963 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono stati pubblicati i risultati del concorso a ottantacinque posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto, riservato al personale in servizio presso gli enti e le sezioni di riforma fondiaria, indetto con il decreto ministeriale 12 marzo 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 26 giugno 1962.

(8745)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.